

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI

50.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	4, 6, 7, 8, 9 10, 15, 21, 22, 23
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	3	Balestracci Nello (DC), <i>Relatore</i> .....	8, 9, 13
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		Barbieri Silvia (PCI) .....	9
Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (4830) .....	3	Bertoli Danilo (DC) .....	15
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	3, 4	Cardetti Giorgio (PCI) .....	8, 14, 21, 23
Pacetti Massimo (PCI) .....	4	Ciaffi Adriano (DC) .....	6, 10, 14
Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> .....	4	Ferrara Giovanni (PCI) .....	14, 20, 21
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		Forleo Francesco (PCI) .....	23
Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (4953) ...	4	Pacetti Massimo (PCI) .....	5, 10
		Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> .....	6, 8, 9, 10, 13, 14, 23
		Strumendo Lucio (PCI) .....	13
		Tassi Carlo (MSI-DN) .....	4, 14, 21
		<b>Votazioni nominali:</b>	
		Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	23
		<b>Sui lavori della Commissione:</b>	
		Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	24
		Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> .....	24

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 14,35.**

MASSIMO PACETTI. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

#### **Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Barbera, Chiriano, Ciocci Carlo Alberto, Gei, Novelli, Perani e Zangheri, sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Masini, Zoppi, Torchio, Ravasio, Bulteri, Vairo e Costa Alessandro.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4830).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure urgenti relative all'avvocatura dello Stato », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 16 maggio 1990.

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge. Ricordo che la XI Commissione ha espresso altresì parere favorevole al disegno di legge e all'emendamento 1. 1. Possiamo pertanto procedere all'approvazione definitiva del disegno di legge.

Ricordo che l'emendamento 1.1 è del seguente tenore:

*All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: concorsi indetti aggiungere le seguenti: o espletati.*

1. 1.

Labriola.

Pongo in votazione l'emendamento 1.1, accettato dal relatore e dal Governo. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata, con l'allegata tabella. *(È approvato).*

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### **ART. 2.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.000.000.000 per l'anno 1990 ed in lire 6.500.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Revisione degli organici dell'Avvocatura generale dello Stato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. *(È approvato).*

#### **ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. *(È approvato).*

Gli onorevoli Caveri, Capiello, Pacetti e Soddu hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione,

a conclusione della discussione in sede legislativa del disegno di legge n. 4830, recante provvedimenti urgenti per l'Avvocatura dello Stato,

impegna il Governo

a tenere conto delle manifestate necessità di ulteriori adeguamenti nell'organico dell'Avvocatura dello Stato;

a predisporre un disegno di legge che affronti i punti essenziali di revisione ed adeguamento dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, con particolare riferimento alla composizione, al sistema elettorale e alle attribuzioni del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

a fornire al Parlamento i dati relativi a tutti gli incarichi extragiudiziari, o non professionali, affidati ai procuratori e agli avvocati dello Stato da o presso altri istituti, enti, pubbliche amministrazioni nonché agli incarichi di fonte governativa, anche al fine di formulare una disciplina legislativa in materia;

ad indirizzare l'opera meritoria ed essenziale dell'Avvocatura verso la piena utilizzazione dei procuratori ed avvocati dello Stato in attività di istituto;

ad individuare quali compiti relativi all'amministrazione dell'Avvocatura generale e di quelle distrettuali possono essere assolti con l'istituzione di ruoli dirigenziali amministrativi;

ad operare per una politica di rilancio di produttività degli uffici amministrativi, superando, anche in sede amministrativa, ogni tipo di sperequazione esistente nell'ambito del personale dipendente ».

0/4830/I/1.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo dichiara di accogliere quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

MASSIMO PACETTI. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato nel suo complesso a scrutinio palese per appello nominale al termine della seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione ad altri Corpi di Polizia (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4953).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1989-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione ad altri Corpi di polizia », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 luglio 1990.

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

CARLO TASSI. Debbo plaudire, per una volta, all'iniziativa del Senato che ha prevista la copertura relativa al migliorato trattamento economico degli agenti di Polizia di Stato, dei funzionari di pubblica sicurezza e degli appartenenti agli altri Corpi delle forze dell'ordine. Ritengo questa estensione corretta, perché finora ogni qualvolta veniva riconosciuto un trattamento a favore del personale della Polizia di Stato si era costretti ad una rincorsa non elegante, per non dire vergognosa, da parte del legislatore che voleva beneficiare anche gli appartenenti agli altri Corpi di polizia.

Ugualmente positiva ritengo l'estensione prevista per il personale civile del

Ministero dell'interno; credo che vi siano pertanto buoni motivi per preannunciare il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale sul provvedimento nel suo complesso. Un ultimo aspetto che desidero sottolineare è che la contrattazione debba essere recepita per legge e non avvenire tramite il canale della contrattazione privata, dal momento che la situazione, per il tipo di sindacato che esiste all'interno dei Corpi di polizia, non può essere che scarsamente incisiva.

MASSIMO PACETTI. Il gruppo comunista ritiene che sia urgente dare una risposta positiva alle aspettative del settore nonché uno sbocco alla contrattazione che è avvenuta fra i sindacati rappresentativi della Polizia di Stato ed il Governo. Resta ancora questa sorta di obbligo di recepire per legge tale trattativa. Ci auguriamo di superare per il futuro questo metodo e di trasferire in un provvedimento la materia di natura contrattuale che ha determinato problemi seri proprio per quanto riguarda il progetto di legge che abbiamo di fronte.

Da parte nostra, riteniamo di dover contestare una parte che è stata inserita dal Governo al Senato senza essere stata oggetto di una valutazione all'interno della contrattazione: si è colta l'occasione del provvedimento di copertura finanziaria delle spese contrattuali per inserire norme che riguardano altri problemi dell'amministrazione e che esulavano da quello che era l'oggetto principale del provvedimento medesimo.

Naturalmente, desideriamo che venga fatto tutto il possibile affinché l'iter di questo disegno di legge si completi, ma questo non significa che non si possa intervenire con modifiche sul testo che ci è stato trasmesso dal Senato. Del resto, vi è tutto il tempo (mi riferisco alla prossima settimana) per arrivare all'approvazione finale del provvedimento; sottolineo in maniera particolare questo aspetto, perché il nostro assenso al proseguimento del dibattito in sede legislativa dipenderà dal modo con il quale il Governo si attegnerà nei confronti degli emendamenti che intendiamo presentare.

Riteniamo che non sia possibile adottare, nella stessa Commissione, a distanza di poche ore di tempo, soluzioni diverse, se non altro per rispetto a quelle appena approvate dalla Commissione stessa. Mi riferisco in particolare all'articolo 15, che reca disposizioni per il personale civile del Ministero dell'interno, verso il quale non abbiamo alcuna preclusione. La nostra preclusione muove dal fatto che si vogliono affrontare, con tagli differenziati e in maniera contorta problemi diversi. Introducendo la norma in questione andiamo a ledere le decisioni assunte ieri dalla Commissione con il provvedimento sulla dirigenza pubblica. A sostegno di questa tesi non si possono portare considerazioni come quelle che esistono precedenti in materia, perché in questo modo si instaura un circolo vizioso, introducendo sempre nuovi precedenti con la scusa che si tratta dell'ultima volta.

Inoltre, fornire una visione del procedimento legislativo di questa natura, mostrando disponibilità alla recezione in via eccezionale di istanze sulla cui legittimità non entro nel merito, ma che sono contraddittorie, pone anche un problema di dignità del legislatore che non può dire e disdire nello stesso giorno, nelle stesse sedi, sulle stesse materie. Occorre un segnale di responsabilità da parte del Governo che non deve tentare di inserire, in provvedimenti come quello in esame, norme che non si fondano su accordi contrattuali. Mi appello, quindi, al Governo e ai gruppi politici perché le norme in discussione siano eliminate. Se vi è una questione aperta con una parte del personale del Ministero dell'interno, siamo disposti ad esaminarla, ma in maniera corretta, mentre non sembra corretto procedere su questa via.

Vi è poi un aspetto minore, che però va comunque considerato. Mi riferisco all'articolo 4, che contiene una norma che prevede un concorso riservato. Posso anche essere favorevole all'ipotesi del concorso riservato, però tale articolo ne prevede uno talmente riservato che si prescinde dal titolo di studio e dall'età dei candidati. Che questa norma possa essere

oggetto di censure di natura costituzionale qualora venga impugnata, mi pare talmente ovvio che non è necessario sottolinearlo. Ma non è possibile inserire in progetti di legge norme di così vasto profilo. Se esistono problemi che riguardano una, cinque o dieci persone che hanno bisogno di una forma di sanatoria, il ministero può provvedere attraverso un atto amministrativo. Non è possibile introdurre in atti legislativi norme di questa natura, anche perché ricordo che questa è la Commissione affari costituzionali.

ADRIANO CIAFFI. Colleghi, l'articolo 15 apparentemente sembra contenere una stortura: ad una prima lettura, ogni riguardoso legislatore dovrebbe condividere le critiche manifestate a questo proposito. Ma se non partiamo — su ciò richiamo l'attenzione del collega Pacetti — da alcuni precedenti giuridici, non comprendiamo perché vi sia questa previsione per il personale con funzioni dirigenziali dell'amministrazione civile: sembrerebbe un privilegio, ma in realtà si tratta della compensazione di una discriminazione esistente perché il personale civile, essendo legato al trattamento economico della Polizia di Stato, non fruisce di tutti i benefici dei quali godono, in base alla contrattazione collettiva, i dipendenti degli altri ministeri. Tant'è vero che i funzionari (mi riferisco ai direttivi, che in base alla legge n. 121 del 1981 sono agganciati economicamente alla Polizia di Stato, e non ai dirigenti) hanno una condizione stipendiale inferiore a quella degli omologhi di tutti gli altri ministeri. Il motivo risiede nel fatto che la loro situazione economica e normativa è determinata per legge e non per contrattazione collettiva.

Da tale premessa, quindi, bisogna partire, perché io, come il presidente ed il relatore sanno, sono un sostenitore della necessità di prevedere, a chiusura della legge organica sulla dirigenza, una norma transitoria (ma una vera norma transitoria, non quelle parziali che ho l'impressione siano introdotte). La norma transitoria di carattere generale dovrebbe stabi-

lire che il trattamento da riservare al più alto livello della carriera direttiva è pari, o di poco inferiore, a quello previsto per il personale appartenente al primo livello della dirigenza.

Il contratto per il personale degli altri ministeri attribuisce a tutti i dipendenti, compresi i direttivi, la maggiorazione stipendiale fino a 2 milioni l'anno per i direttivi con vent'anni di anzianità di servizio. Questo beneficio, dunque, riguarda tutto il comparto pubblico, di modo che soltanto l'amministrazione civile dell'interno ne risulta esclusa. Potrei citare altri sei casi di norme che recano questa previsione specifica, ma sottolineo solo il fatto che se tale supporto è previsto per l'amministrazione delle finanze ciò non può non valere anche per gli appartenenti alla Polizia di stato.

Propongo quindi di approvare la norma in questione che, ripeto, è solo equitativa, riservandoci di inserire una modifica generale valida per tutte le categorie nella normativa generale sulla dirigenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo desidera ringraziare il relatore, onorevole Balestracci, che ha illustrato ampiamente i contenuti del provvedimento all'esame della Commissione. Ricordo che si tratta del frutto di un accordo stipulato il 22 dicembre 1989 tra il Governo e le forze sindacali più rappresentative degli appartenenti alla polizia, dopo trattative lunghe e tormentate; siamo oggi arrivati al mese di luglio 1990 e tale accordo non è ancora ratificato. Nel frattempo, sono intervenuti due decreti-legge relativi ad anticipazioni sui miglioramenti economici.

Credo che ciò sia sufficiente per dire quanto è atteso il provvedimento dalle forze di polizia. Per questo motivo, il Governo auspica una rapida approvazione del testo già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

*(Autorizzazione di spesa).*

1. È autorizzata la spesa di lire 1.683 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 1991, relativa:

a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 22 dicembre 1989 tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia), SAP (Sindacato autonomo della Polizia), SIAAP (Sindacato italiano agenti e assistenti di Polizia) e ANFP (Associazione nazionale funzionari di Polizia), da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica, in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonché all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nella presente legge relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto accordo all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2.

*(È approvato).*

## ART. 2.

*(Indennità pensionabile).*

1. L'indennità prevista dall'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 settembre 1987,

n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:

a) del cinque per cento a decorrere dal 1° luglio 1989;

b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1990;

c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° maggio 1990.

2. Gli incrementi di cui al comma 1, previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.

3. A decorrere dal 1° maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2, commi 17 e successivi, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è soppressa.

4. Per il personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che cessi dal servizio dal 1° maggio 1990 e che abbia prestato servizio nel periodo 1° giugno 1987-30 aprile 1990, gli importi annui della soppressa autonoma maggiorazione di stipendio previsti per ogni qualifica o grado sono da considerarsi utili, limitatamente ad un triennio, ai fini della determinazione della indennità di buonuscita e di licenziamento.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma primo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano al personale delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della stessa legge.

6. Gli incrementi della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 11 e

12 dell'accordo di cui all'articolo 1, sono estesi al personale indicato nell'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quinto, della legge 20 marzo 1984, n. 34. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono fissati i contingenti di personale delle forze di polizia da potere impiegare nei turni di cui al comma 5.

(È approvato).

ART. 3.

(Inquadramento nei ruoli tecnici).

1. Effettuato il trasferimento nei ruoli tecnici del personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, i posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna qualifica dei ruoli dei dirigenti tecnici, dei direttori tecnici, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici sono riservati, nel limite del cinque per cento, all'inquadramento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

2. La riserva di posti di cui al comma 1 non opera nei confronti del personale che aveva titolo agli inquadramenti di cui agli articoli 12, 24 e 60 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

3. L'inquadramento al corrispondente ruolo e qualifica tecnica avverrà previo superamento di una prova pratica, le cui modalità di svolgimento nonché la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490, emanato ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. L'anzianità di servizio nei ruoli tecnici di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nei ruoli stessi.

(È approvato).

Comunico che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Il personale già appartenente ai ruoli della polizia di Stato transitato in altre amministrazioni ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, articolo 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, articoli 1 e 15, è riammesso, su domanda da presentarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, nei rispettivi ruoli di provenienza. Il servizio nel frattempo prestatato presso le altre amministrazioni deve considerarsi a tutti gli effetti come prestatato nei ruoli della polizia di Stato, con ricostruzione di carriera da effettuarsi, ove occorra, anche in soprannumero.

3. 01.

Cardetti.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore.*  
Esprimo parere contrario a questo articolo aggiuntivo.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Anche il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo 3.0 1.

GIORGIO CARDETTI. Ritiro questo articolo aggiuntivo. Però, poiché esso potrebbe avere una collocazione diversa mi riservo di presentarlo con un'altra numerazione nel corso della discussione, trattandosi di un problema di una certa rilevanza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Selettore di centro psicotecnico).

1. Tutti i posti resisi eventualmente disponibili nei ruoli dei direttori tecnici, selettori di centro psicotecnico-settore ar-



ruolamento e dei revisori infermieri biologi, dopo l'applicazione dell'articolo 3, sono riservati a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, rispettivamente, incarichi di psicologo o perito selettore ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1985, n. 150, e dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, prescindendo dal limite di età e dal possesso del titolo di studio specifico richiesto per l'accesso alle qualifiche iniziali degli stessi ruoli.

2. Il termine per la presentazione delle domande, i posti disponibili, le modalità di espletamento dei concorsi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso.

3. Le modalità di svolgimento delle prove pratiche, la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490, emanato ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso dalla data del decreto di nomina.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 4, comma 2, sopprimere le seguenti parole:* prescindendo dal limite d'età e dal possesso del titolo di studio specifico richiesto per l'accesso alle qualifiche iniziali degli stessi ruoli.

4. 1.

Pacetti, Barbieri, Ferrara.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Vorrei far presente alla Commissione, ed in modo particolare all'onorevole Pacetti, che poco fa aveva illustrato il contenuto

di questo emendamento, che in linea di principio dovrei accoglierlo, ma sono costretto ad esprimere parere contrario poiché la norma che si vuole abrogare riguarda personale in servizio da diversi anni, che prima non esisteva all'interno dell'amministrazione e per la quale svolge utili funzioni nelle procedure di selezione di decine di migliaia di persone. Proprio per non essere costretti a licenziare questo personale si è resa necessaria la previsione di cui all'articolo 4; solo in questo senso va letta la norma suddetta.

PRESIDENTE. Vorrei far notare al relatore che questa giustificazione potrebbe valere solo per il superamento dei limiti di età, mentre trovo difficile comprendere il mancato possesso del titolo di studio.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Debbo precisare che si tratta di personale in possesso di titolo di studio comunque equipollente alla specifica qualificazione professionale.

SILVIA BARBIERI. Desidero solo fare una piccola notazione. Il personale di cui si sta discutendo è forse lo stesso che prende le misure dell'altezza dei candidati da arruolare? Forse il relatore ed il Governo non sanno che in questa misurazione vi è ancora un elemento di discriminazione; nell'ultimo schema di decreto predisposto ai fini della selezione in questione si legge che il limite di altezza è fissato per le donne ad un metro e 63 centimetri, mentre per gli uomini ad un metro e 65 centimetri. Dato che sono una donna piccola sono particolarmente sensibile a questa discriminazione.

Ho approfittato dell'occasione per fare un inciso scherzoso, ma spero che si ponga attenzione a tale problema.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Assicuro l'onorevole Barbieri che, in un bando di concorso per l'assunzione di 960 allievi di polizia che ho firmato recentemente, il limite di altezza citato è stato fissato in metri 1,58.

Tornando all'emendamento Pacetti ed altri 4.1, invito i presentatori a ritirarlo, poiché, pur comprendendo lo spirito che lo detta, è necessario evitare di disperdere un patrimonio di esperienze professionali che si è rivelato adeguato per la selezione del personale.

MASSIMO PACETTI. Vorrei chiarimenti sul personale in questione, e sulla sua formazione.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non sono in grado di rispondere precisamente; so che si tratta di personale numericamente limitato, che si è occupato di selezionare decine di migliaia di candidati ed ha svolto un lavoro che l'Amministrazione dell'interno ha giudicato in maniera estremamente positiva.

PRESIDENTE. I presentatori ritirano l'emendamento 4.1 ?

MASSIMO PACETTI. No, insistiamo per la sua votazione.

ADRIANO CIAFFI. Sono contrario all'emendamento Pacetti ed altri 4.1; invito i presentatori a considerare che mentre oggi può essere richiesto il titolo specifico di psicologo, non essendo quel titolo previsto in passato, vi è del personale che ricopre incarichi di psicologo o perito selettore con un titolo di studio che era ritenuto equivalente a quello specifico ora previsto per l'accesso alle qualifiche iniziali degli stessi ruoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pacetti ed altri 4.1.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 4.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 non sono stati presentati

emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

*(Incarichi esterni di infermiere e biologo).*

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, le parole: « cinquanta » e « trenta » sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: « settanta » e « dieci ».

*(È approvato).*

ART. 6.

*(Qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria).*

1. L'articolo 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

« Agli operatori tecnici, operatori tecnici scelti e collaboratori tecnici è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici, nonché ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, è attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate ».

2. Oltre quanto disposto dall'articolo 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato i requisiti attitudinali richiesti e le modalità di accertamento sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

*(È approvato).*

## ART. 7.

*(Corso di aggiornamento per gli assistenti capo della polizia di Stato e reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri).*

1. L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, già sostituito dall'articolo 19, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dai seguenti:

« 1. Sono ammessi, a domanda, ai corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta.

1-bis. L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo ».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) le parole: « per sette decimi » sono sostituite dalle altre: « per la metà »;

b) al numero 2) le parole: « per i rimanenti tre decimi » sono sostituite dalle altre: « per l'altra metà »;

c) al numero 2) le parole: « abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere ed » sono soppresse.

*(È approvato).*

## ART. 8.

*(Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza).*

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, è sostituito dal seguente:

« Al Fondo di cui al primo comma è iscritto d'ufficio il personale appartenente

al ruolo finanziari ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati già iscritti da finanziere ».

*(È approvato).*

## ART. 9.

*(Procedimenti a carico del personale di polizia).*

1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica continua ad applicarsi l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

2. Al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

*(È approvato).*

## ART. 10.

*(Agenti ausiliari della Polizia di Stato).*

1. All'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole: « ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343 ».

*(È approvato).*

## ART. 11.

*(Rapporti informativi).*

1. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

« ART. 66. — *(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per*

il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza). — 1. Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo, in servizio presso gli uffici e reparti indicati ai numeri 3), 6), 7), 8) e 9) del primo comma dell'articolo 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è compilato:

a) per il primo dirigente, dal dirigente superiore o dirigente generale dal quale direttamente dipende oppure, nella ipotesi che non dipenda da un dirigente con tali qualifiche, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza da cui dipende l'ufficio di appartenenza; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il vice questore aggiunto ed il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o, in mancanza, dal capo dell'ufficio periferico alle cui dirette dipendenze l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che l'ufficio di appartenenza non operi alle dirette dipendenze di altro ufficio periferico, il rapporto informativo è compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

c) per il commissario ed il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle dipendenze dei quali, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il

rapporto informativo è compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale;

d) per il personale in servizio presso l'Istituto superiore di Polizia il giudizio è espresso dal direttore dello stesso Istituto;

e) per il personale del ruolo assistenti e agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente preposto all'ufficio di appartenenza o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle cui dipendenze, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente ».

(È approvato).

#### ART. 12.

(Rapporti informativi del personale di polizia in servizio presso le Sezioni di polizia giudiziaria).

1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le Sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271 ».

(È approvato).

## ART. 13.

*(Tutela delle lavoratrici madri).*

1. Il lavoro prestato nella Polizia di Stato è da considerarsi pericoloso e faticoso agli effetti di quanto previsto dagli articoli 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Le incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per il personale della Polizia di Stato sono devolute al servizio sanitario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità al combinato disposto dell'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

*(È approvato).*

## ART. 14.

*(Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile).*

1. All'articolo 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, le parole: « in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121 » sono sostituite dalle seguenti: « in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ».

2. All'articolo 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono abrogate le parole da « con la stessa decorrenza » sino alla fine.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 15.

*(Disposizioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, per i sanitari della Polizia di Stato e per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno).*

1. Al personale dei ruoli direttivo e dirigenziale di cui ai decreti del Presi-

dente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 337, 338 e 340, si applicano, con le stesse modalità, le disposizioni previste dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti identici emendamenti:

*All'articolo 15, comma 1, sopprimere le seguenti parole: e 340; e conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: e per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.*

\* 15. 1.

Cardetti.

*All'articolo 15, comma 1, sopprimere le seguenti parole: e 340; e conseguentemente, sopprimere, alla rubrica le seguenti parole: e per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.*

\* 15. 2.

Pacetti, Ferrara.

NELLO BALESTRACCI. *Relatore.* Il relatore è contrario a tali emendamenti.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Anche il Governo è contrario.

LUCIO STRUMENDO. Desidero richiamare l'attenzione su una considerazione di fondo, che acquista una particolare importanza in relazione alle valutazioni che sono state compiute in sede di discussione sulla riforma della dirigenza pubblica nella sede della nostra Commissione.

La questione che emerge con riferimento all'articolo 15 ed agli identici emendamenti 15.1 e 15.2 è quella lungamente « sponsorizzata » e discussa nel corso dell'esame dei provvedimenti in materia di dirigenza pubblica, sulla quale mi sembra che la Commissione abbia ormai posto la parola « fine », della conti-

nuità tra carriera direttiva, per la quale il trattamento economico e giuridico è definito dalla contrattazione, e la carriera dirigenziale.

Se è vero quanto osservato dall'onorevole Ciaffi, che cioè, in passato, per alcune categorie di dipendenti pubblici, sono state soddisfatte le richieste, avanzate da dipendenti in servizio da un certo numero di anni, di carriera e di ingresso nella dirigenza, ora, mi sembra che sia stato posto un punto fermo di interruzione di tale pratica.

Oggi da un lato vi sono le soluzioni assunte con decreti del Presidente della Repubblica ricettivi della contrattazione di alcune categorie, dall'altro lato vi sono le norme contenute in provvedimenti di legge per altre figure professionali. A me pare che andiamo incontro ad una soluzione che può avere a propria giustificazione la prassi dei precedenti contratti di lavoro, ma ha dalla parte avversa l'assunzione di una linea di comportamento che avremmo voluto, e dovremmo volere ancora, che sia ordinata, ragionevole, razionale, secondo la quale vi è una carriera direttiva che si conclude e si esaurisce ed una carriera dirigenziale alla quale si accede secondo determinati requisiti, con determinati titoli e dove si percorre l'itinerario in modo conseguente. Continuare a determinare processi di continuità fra carriera direttiva e carriera dirigenziale — come si fa con questo articolo sintetico ma significativo per i suoi richiami — mi pare non rappresenti una soluzione positiva. Per tale ragione preannuncio il voto contrario del gruppo comunista sull'articolo 15.

GIORGIO CARDETTI. Il Senato ha modificato il testo originario del disegno di legge, introducendo una norma che non ha nulla a che vedere con l'applicazione del contratto di polizia; ciò fa parte di quella attitudine a « rimpolpare » attraverso alcuni strumenti (decreti-legge prima e disegni di legge poi) provvedimenti che sono estranei alla materia ordinaria.

Ad una prima lettura, il testo dell'articolo 15 appare alquanto oscuro; esso sta-

bilisce che le disposizioni previste dall'articolo 43, commi 22 e 23, della legge n. 121 del 1981 si applicano al personale dei ruoli direttivo e dirigenziale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 337, 338 e 340 del 1982. In sostanza, mentre può essere comprensibile, per analogia di materia, che la norma di cui alla legge n. 121 venga estesa al personale della polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 337) o ai ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 338), non è molto comprensibile che venga estesa *sic et simpliciter* al personale civile del Ministero dell'interno (di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 340).

ADRIANO CIAFFI. Si parla di amministrazione civile, non di personale civile.

GIORGIO CARDETTI. Occorre anche considerare che ciò potrebbe innescare un processo a catena in tutti i ministeri. Tra l'altro, la stessa Commissione bilancio ci invita a valutare i possibili effetti della normativa.

GIOVANNI FERRARA. Il parere della Commissione bilancio nella sostanza è contrario alla disposizione.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La norma è dotata di copertura finanziaria.

GIORGIO CARDETTI. Mi sembra che il problema riguardante il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno abbia trovato — se non vado errato — più razionale definizione nel provvedimento sulla dirigenza che non in questa sede.

CARLO TASSI. Voterò contro gli emendamenti 15.1 e 15.2 ed a favore dell'articolo 15 perché, come mi hanno insegnato i più dotti, questo personale dell'amministrazione civile di supporto alla pubblica

sicurezza mantiene ancora *latu sensu* il concetto di militare, chissà per quale ragione, visto che è stato privato delle stellette. Detto personale non ha possibilità di contrattazione privata, essendo prevista la riserva di legge. Non ci si venga a strappare le vesti perché proprio questa mattina il presidente ha chiesto al ministro per il coordinamento della protezione civile di inserire nel primo decreto-legge possibile in esame alla Camera o al Senato un emendamento che possa chiarire quella tale norma in tema di protezione civile. Se lo si fa per la protezione civile, non credo che l'amministrazione civile dello Stato debba essere trattata in maniera diversa e, quindi, incivile.

DANILO BERTOLI. Sono favorevole all'approvazione di questa norma, ma ritengo che la motivazione del voto non sia solo quella legata all'esigenza di risolvere il problema del personale che fa da supporto all'attività della polizia di Stato, perché quest'ultima con la legge n. 121 del 1981 si è riconosciuta questo beneficio economico. A mio avviso si tratta di una questione che prego la Commissione di considerare molto seriamente, dal momento che si occupa non solo di affari interni ma anche di affari costituzionali. Il problema sollevato dall'onorevole Ciaffi è assolutamente serio e non comprendo l'atteggiamento di opposizione assunto al riguardo dall'onorevole Strumendo. Arriviamo al punto che si adotta questa normativa per il personale dell'amministrazione penitenziaria, per quello della polizia di Stato, per quello militare, per il parastato, e si insiste nel non individuare una soluzione generale che riguardi tutti, trattando così i dipendenti dello Stato come « figli e figliastri » dal punto di vista dell'uguaglianza costituzionale. Occorre invece adottare una decisione equa che risolva il problema. In questo senso abbiamo presentato un emendamento sulla dirigenza, anche se purtroppo ieri non ho potuto essere presente ai lavori di questa Commissione. Ritengo comunque

che debbano essere prese in considerazione le riflessioni dell'onorevole Ciaffi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Cardetti 15.1 e Pacetti e Ferrara 15.2, non accettati dal relatore né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'articolo 15.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 16.

*(Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre).*

1. Al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento di quiescenza, la disposizione dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

*(È approvato).*

#### ART. 17.

*(Estensione al personale delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato delle disposizioni previste per il personale proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo della polizia femminile).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si estendono al personale di cui all'articolo 20 della medesima legge.

*(È approvato).*

## ART. 18.

*(Indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali).*

1. In occasione del rinnovo delle vigenti convenzioni intervenute tra il Ministero dell'interno e le società concessionarie di autostrade per l'effettuazione del servizio di polizia sulle autostrade, le maggiori somme introitate dallo Stato per le indennità di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 963, e successive modificazioni, sono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

2. Con successivi decreti del Ministro del tesoro le somme di cui al comma 1, detratta la quota utilizzabile a titolo di rivalutazione delle indennità nelle misure attuali, da contenersi nel limite del tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica, saranno riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per essere ripartite fra il personale della Polizia di Stato che svolge i servizi di polizia stradale in ambito autostradale.

3. I criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione al personale delle somme di cui al comma 2, il cui importo giornaliero non potrà, comunque, eccedere la misura di lire 10.000 *pro capite*, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. L'eventuale differenza tra le somme assegnate e quelle ripartite sarà devoluta al Fondo per il personale della Polizia di Stato.

*(È approvato).*

## ART. 19.

*(Decorrenza della previsione di cui al comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 5

dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, si applica anche al personale cessato dal servizio nel periodo tra il 25 giugno 1982 e il 21 dicembre 1987 compreso ed al coniuge superstite con diritto a pensione di reversibilità.

*(È approvato).*

## ART. 20.

*(Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472).*

1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, l'espressione « sei scatti di stipendio » va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

*(È approvato).*

## ART. 21.

*(Modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472).*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e



agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991.

3-bis. Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, si applica il beneficio previ-

sto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ».

*(È approvato).*

#### ART. 22.

*(Attribuzione del IX livello retributivo).*

1. A decorrere dal 1° luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis, di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate:

a) dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000;

b) dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000;

c) dal 1° luglio 1990 lire 18.071.000.

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, le previsioni relative al livello VIII-bis e ai corrispondenti valori stipendiali sono soppresse. All'articolo 3 del predetto decreto l'ordinale: « VIII-bis » è sostituito dal seguente: « IX ».

*(È approvato).*

#### ART. 23.

*(Mantenimento del trattamento economico più favorevole).*

1. Il personale della Polizia di Stato che ai sensi della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è stato inquadrato in uno dei ruoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e 30 aprile 1987, n. 240, ovvero abbia superato i concorsi straordinari per titoli di servizio previsti nella stessa legge per il passaggio a qualifica o ruolo superiore, conserva, se più favorevole, il trattamento economico stipendiale in godimento al momento della registrazione del provvedimento formale di inquadramento.

2. L'eventuale differenza di trattamento economico di cui al comma 1 viene convertita in assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile.

3. L'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, modificato dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, come integrato dall'articolo 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si intende riferito anche ai casi di inquadramento che comportino passaggio a livello retributivo superiore.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano nei confronti delle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile transitate nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

5. L'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:

« 11. Detti scatti sono attribuiti, con la decorrenza 1° novembre 1986, previo riassorbimento degli scatti di cui ai commi 5 e 7 nonché degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e non sono riassorbibili nei casi di promozione o inquadramento che comporti passaggio a livello retributivo superiore ».

(È approvato).

#### ART. 24.

*(Personale della Banda musicale della Polizia di Stato).*

1. Fermo restando quanto previsto dalle tabelle F e G allegate al decreto del

Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, al personale della Banda musicale della Polizia di Stato appartenente alla III parte A e B, alla II parte A e B ed alla I parte B compete l'indennità mensile pensionabile nella misura prevista rispettivamente per il perito tecnico principale e per il perito tecnico capo al maturare delle anzianità previste dalla tabella G per il conseguimento del trattamento stipendiale dei livelli retributivi VI-bis e VII.

(È approvato).

#### ART. 25.

*(Liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo).*

1. Per il personale militare e delle forze di polizia, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, non è richiesto il parere previsto dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo e dell'annessa tabella:

#### ART. 26.

*(Tabella di equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle forze armate).*

1. La Tabella II di equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle forze armate, allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

X LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1990

TABELLA II  
(Articolo 26)EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO  
A QUELLO DELLE FORZE ARMATE*Piloti di elicottero*

## QUADRO A

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali, marescialli e sergenti maggiori con 14 anni di servizio.	Dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti capi, sovrintendenti principali, sovrintendenti con 14 anni di servizio e assistenti con 14 anni di servizio.
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio, sergenti.	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, vice sovrintendenti, assistenti con meno di 14 anni e agenti.

*Piloti osservatori (piloti di aereo leggero)*

## QUADRO B

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali, marescialli e sergenti maggiori con 14 anni di servizio.	Dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti capi, sovrintendenti principali, sovrintendenti con 14 anni di servizio e assistenti con 14 anni di servizio.
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio, sergenti.	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, vice sovrintendenti, assistenti con meno di 14 anni e agenti.

*Osservatori*

## QUADRO C

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali osservatori A.M.	Dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti.

*Specialisti (facenti parte degli equipaggi fissi di volo)*

## QUADRO D

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali, marescialli e sergenti maggiori con 14 anni di servizio.	Dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti capi, sovrintendenti principali, sovrintendenti con 14 anni di servizio e assistenti con 14 anni di servizio.
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio, sergenti.	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, vice sovrintendenti, assistenti con meno di 14 anni e agenti.

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 27.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.272.526.809.000 per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 417 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, e in lire 1.513.056.459.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede quanto a lire 1.266 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e quanto a lire 1.504 miliardi mediante riduzione dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi; al restante onere di lire 6.526.809.000 per il 1990 mediante riduzione per lire 5.156.289.000 del capitolo 2583 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 97.750.000 del capitolo 4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 83.780.000 del capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 28.028.000 del capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 15.570.000 del capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per lire 1 miliardo del capitolo 1102 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 145.392.000 del capitolo 1020 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto al restante onere di lire 9.056.459.000 per il 1991 si provvede mediante riduzione per lire 3.015.893.000 del capitolo 2627 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 1 miliardo del capitolo 2634 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.536.000.000 del capitolo 4600 dello stato

di previsione del Ministero della difesa, per lire 186.400.000 del capitolo 3097 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 200.000.000 per ognuno dei capitoli 3108, 3105 e 3106 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 378.780.000 del capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 61.340.000 del capitolo 4049 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per lire 477.046.000 del capitolo 1020 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 801.000.000 del capitolo 1102 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 28.

*(Salvaguardia degli effetti del decreto-legge 1° giugno 1990, n. 127).*

1. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 1° giugno 1990, n. 127, ove non convertito in legge.

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, chiedo alla sua cortesia di chiarire il senso del rapporto che sussiste tra le disposizioni dell'articolo 28 e l'articolo 77 della Costituzione. Mi appello, soprattutto, alla sua meritatissima fama di costituzionalista per chiedere come sia possibile che in un testo di legge attinente ad altra materia, cioè che non fa alcun riferimento al decreto-legge n. 127 del 1° giugno 1990, si possa prevedere che gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione di tale decreto, che non è ancora scaduto, sono fatti salvi.

Se questa disposizione fosse approvata, assisteremmo ad effetti giuridici ed economici che avrebbero un doppio vigore, tra l'altro a causa di una legge che non ha nulla a che vedere con un disegno di legge di conversione. Il Governo ci ha

abituati a tutto, ma esiste un limite anche all'universo. L'articolo 28 non merita l'approvazione di questa Commissione, che non a caso si chiama affari costituzionali. Comunque, il gruppo comunista voterà contro tale articolo. Colgo l'occasione per aggiungere che, di fronte all'atteggiamento del Governo e della maggioranza, il nostro gruppo avrebbe avuto tutte le ragioni per chiedere la rimessione in Aula del provvedimento, ma non lo ha fatto solo per il senso di responsabilità che nutre nei confronti del personale di polizia. Naturalmente, non voteremo a favore del testo: pertanto, sempre per senso di responsabilità nei confronti del personale destinatario delle norme in discussione, ci asterremo dalla votazione finale.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ferrara, la questione è assai delicata e in altre condizioni mi avrebbe indotto a sottoporre il contenuto dell'articolo 28 al Presidente della Camera. Non vi è dubbio, infatti, che il Senato ha introdotto una disposizione abnorme, non tanto perché costituisce materia estranea al disegno di legge, in quanto nulla vieta di introdurre in un qualsiasi testo legislativo norme di sanatoria degli effetti prodotti da un decreto-legge; bensì perché il decreto di cui si propone di far salvi gli effetti non è ancora decaduto. Il Senato, dunque, ha approvato una disposizione abnorme.

Tuttavia, esiste un problema, per il quale, come ho detto, sarebbe necessario il parere del Presidente della Camera. Quali sarebbero le conseguenze di una nostra eventuale soppressione della norma in discussione? Quella di non potere pronunciarsi sulla materia, da parte della nostra Commissione, per sei mesi. Il decreto-legge n. 127 verrà a decadere il 1° agosto, sicché la Commissione si troverebbe nella situazione di doverlo lasciare decadere senza poter approvare nel frattempo un provvedimento di sanatoria. Inoltre, il Governo non potrebbe reiterare il decreto-legge. Pertanto, qualora respingessimo l'articolo 28, a parte le responsabilità del Governo, delle quali possiamo anche non preoccuparci (perché ognuno si

preoccupa delle proprie), lasceremmo scoperto il trattamento economico del personale delle forze di polizia per almeno sei mesi, cioè fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto-legge.

**GIORGIO CARDETTI.** Per quanto riguarda l'articolo 28, condivido le sue osservazioni, signor presidente.

In precedenza avevo ritirato il mio articolo aggiuntivo 3.01, con la riserva di ripresentarlo al momento opportuno. Avrei deciso di farlo ora, ripresentandolo come articolo aggiuntivo. Tuttavia, non essendo state apportate modifiche al disegno di legge, immagino che l'invito al ritiro debba essere considerato reiterato, e pertanto lo accolgo rinunciando a ripresentarlo, affinché la legge sia approvata rapidamente.

Trasfondo però il contenuto di tale articolo aggiuntivo in un ordine del giorno, aggiungendo inoltre la mia firma all'ordine del giorno Forleo ed altri 0/4953/I/1.

**CARLO TASSI.** Il Senato ha messo in atto un guazzabuglio dal quale non è facile uscire. Si tratta di uno strano rinvio recettizio neanche di un solo articolo, ma dell'intero complesso degli effetti giuridici ed economici di un decreto-legge: in sostanza, costituisce una sorta di norma prodromo di applicazione dell'articolo 77 della Costituzione. Non è una norma di applicazione di tale articolo, bensì una norma in previsione. Effettivamente, tale articolo non è né elegante né accettabile, ma, onorevole Ferrara, non è la prima volta che succede una cosa simile. Nella mia pur brevissima esperienza parlamentare, di appena tre legislature...

**GIOVANNI FERRARA.** Non così! Non una cosa di questo tipo! La reiterazione è situazione ben diversa!

**CARLO TASSI.** Abbiamo avuto addirittura due decreti-legge che contemporaneamente mantenevano in vigore la stessa norma, il che è ancora più scandaloso! Nel caso al nostro esame, infatti, sarebbe il Parlamento ad approvare la norma (ri-

peto, è un rinvio recettizio), mentre nell'altro era lo stesso Governo a mantenere in vigore anticipatamente una norma non ancora decaduta.

Signor presidente, i nodi vengono al pettine! Questa è la conseguenza naturale della volontà di trasformare la regolamentazione dei rapporti di lavoro di tipo pubblico in contrattazione; il rapporto di impiego pubblico deve essere disciplinato per legge! Se lo fosse non succedrebbero cose di questo genere. Invece, con la disciplina per contrattazione, si stipula prima un contratto che successivamente viene ratificato con legge. In realtà, si è costretti alla ratifica per decreto-legge, perché il Parlamento non giunge mai in tempo; in questo caso il contratto è vigente dal 1° gennaio 1990 e siamo ormai alla metà dell'anno!

Per questi motivi e pur denunciando il « guazzabuglio » creato dal Senato, annuncio il voto favorevole del gruppo dell'MSI-destra nazionale sull'articolo 28 e sul disegno di legge nel suo complesso. Ritengo, infatti, che debba essere sempre applicata l'antica teoria cattolica del « minor male ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 29.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevole Forleo, Barbieri, Balestracci e Cardetti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La I Commissione,

a conclusione della discussione in sede legislativa del disegno di legge n. 4953,

considerato che l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982 istituisce un concorso interno annuale riservato alla *ex-polizia* femminile per l'accesso al ruolo dei commissari della polizia di Stato per un periodo prefissato di 10 anni a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, come è precisato nel primo comma dell'articolo stesso;

considerato che al terzo comma del citato articolo è stato stabilito che « la nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si è verificata la vacanza dei posti messi a concorso »;

considerato che il decreto ministeriale che bandisce i primi concorsi per i posti accantonati negli anni 1982 e seguenti è stato emanato soltanto in data 24 settembre 1988 e che solo in data 30 gennaio 1990 è stata notificata la nomina a commissario alle vincitrici, con decorrenza 1° gennaio 1983, senza che l'Amministrazione dell'interno tenesse conto della successiva progressione di carriera da quell'anno in poi;

considerato inoltre che i ritardi dell'Amministrazione nel bandire i concorsi non possono ricadere in maniera così pesantemente penalizzante sul personale interessato;

considerato infine che per eliminare i problemi di carattere amministrativo sollevati dalla suddetta Amministrazione, la questione può essere risolta con norma interpretativa già presentata al Senato approvata in data 6 luglio 1990 ed inserita tra gli emendamenti al decreto-legge 10 luglio 1990, n. 127, recante « Copertura finanziaria delle spese derivanti dall'accordo per il triennio 1988-1990 rela-

tivo al personale della polizia di Stato ed estensione ad altri Corpi di Polizia » e che tale norma non comporta alcun onere di spesa, perché già prevista dalla vacanza dei ruoli:

impegna il Governo

a farsi carico della questione adottando ogni utile iniziativa per porre fine ad una situazione che rischia di essere discriminante nei confronti delle operatrici di polizia.

0/4953/I/1.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Forleo, insiste per la votazione del suo ordine del giorno accettato dal Governo ?

FRANCESCO FORLEO. No, signor presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Cardetti ha presentato il seguente ordine del giorno:

La I Commissione,

a conclusione della discussione in sede legislativa del disegno di legge n. 4953,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti perché il personale già appartenente ai ruoli della polizia di Stato transitato in altre Amministrazioni ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, articolo 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, articoli 1 e 15, sia riammesso, su domanda da presentarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, nei rispettivi ruoli di provenienza, e perché il servizio nel frattempo prestato presso le altre Amministrazioni sia considerato a tutti gli effetti come prestato nei ruoli della polizia di

Stato, con ricostruzione di carriera da effettuarsi, ove occorra, anche in soprannumero.

0/4953/I/2.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Cardetti, insiste per la votazione del suo ordine del giorno accettato dal Governo ?

GIORGIO CARDETTI. No, non insisto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 4953 sarà votato per appello nominale dopo la votazione finale del disegno di legge n. 4830, in precedenza discusso.

#### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 4830, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4830):

Presenti e votanti	25
Maggioranza .....	13
Hanno votato sì .....	25
Hanno votato no .....	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Balestracci, Barbieri, Bertoli, Binetti, Bulleri, Camber, Cappiello, Cardetti, Caveri, Ciaffi, Costa Alessandro, D'Onofrio, Ferrara, Forleo, Labriola, Masini, Mastrantuono, Mazzucconi, Pacetti, Soddu, Strumendo, Tassi, Vairo, Vecchiarelli, Zoppi.

Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 4953 esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4953):*

Presenti .....	26
Votanti .....	18
Astenuti .....	8
Maggioranza .....	10
Hanno votato sì .....	18
Hanno votato no .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Balestracci, Bertoli, Binetti, Camber, Cappiello, Cardetti, Caveri, Ciaffi, D'Onofrio, Frasson, Labriola, Mastrantuono, Mazzuconi, Ravasio, Soddu, Tassi, Torchio, Vecchiarelli.

*Si sono astenuti:*

Barbieri, Bulleri, Costa Alessandro, Ferrara, Forleo, Masini, Pacetti, Strumendo.

### Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Il senatore Ruffino ha chiesto di fare una breve dichiarazione.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi consenta, signor presidente, di ringraziare la Commissione per la sollecita approvazione del disegno di legge per la copertura delle spese per il contratto del personale di Polizia.

A nome del ministro dell'interno, desidero dichiarare la disponibilità del Governo ad attribuire carattere di priorità alla riforma del Corpo dei vigili del fuoco.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo per questa dichiarazione che consentirà alla Commissione di affrontare prioritariamente l'esame di tale provvedimento alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

**La seduta termina alle 15,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 20 settembre 1990.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO